



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORIGINALE

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15
del 29-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **21:00**,
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale si è riunito in videoconferenza e streaming ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2020 in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Pizzi Claudio	Sindaco	Presente
Piana Irene	Consigliere	Presente
Nacca Lorenzo Biagio	Vice Sindaco	Assente
Giro Cristina	Consigliere	Presente
Richetti Grazia	Consigliere	Presente
Roma Luca Angelo	Consigliere	Presente
Tensa Motta Ivan	Consigliere	Presente
Falcioni Gabriele	Consigliere	Presente
Trisconi Mara	Consigliere	Presente
Maggiola Fabrizia	Consigliere	Assente
Cò Cinzia	Consigliere	Presente
Madeo Benedetto	Consigliere	Presente
Crasà Domenico	Consigliere	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Di Nuzzo Giulia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Pizzi Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE Favorevole in ordine alla
Regolarità Tecnica Contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 24-06-2021

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Giulia Di Nuzzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- La predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Impu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- Il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Impu);
- E' stato approvato con propria deliberazione n.14 in data odierna il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2021;

RICHIAMATI:

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 37 del 30.12.2020 e 26 del 28.09.2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n.19 del 31.07.2020;

VISTO il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ritenuto di prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

VERIFICATO che la perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, pari ad un importo massimo di €. 22.674,00 può essere coperta con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73;

CONSIDERATE, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO CHE nel recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea – tra i quali la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE - sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti. In particolare il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto su:

- l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- l'art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l'altro, al comma 3, l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'art. 238, comma 10 del TUA che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. Al riguardo, si rileva come l'art. 238 del TUA, in realtà, disciplina la c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, successivamente soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In tal senso verrà apportata quanto prima la necessaria modifica normativa.

EVIDENZIATO CHE la recente disposizione recata dall'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 dispone che *limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.*

ACQUISITI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e di “correttezza dell’azione amministrativa”, e in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e la compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

ACQUISITO ALTRESÌ, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei conti;

VISTI

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- Il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
n. 11	n. 11	n. //	n. //

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare, come riportato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. Di riconoscere alle utenze non domestiche, in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, la seguente riduzione:

Riduzione d’ufficio della quota fissa e variabile, fino ad un massimo del 43% e comunque fino a concorrenza dell’importo massimo di €. 22.674,00, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:

- cat. 2.1;
 - cat. 2.4 (solo cod. ATECO 47.59.10);
 - cat. 2.5;
 - cat. 2.10 (solo cod. ATECO 43.33.00 – 47.29.20 – 47.64.10 – 47.78.99);
 - cat. 2.12 (solo cod. ATECO 96.02.01 – 96.02.02);
 - cat. 2.15 (solo ATECO 56.10.30);
 - cat. 2.16;
 - cat. 2.17;
 - cat. 2.21;
 - cat. 2.23;
3. Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
 4. Di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, pari ad un importo massimo di €. 22.674,00, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma

660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73;

5. Di recepire le modifiche normative operate dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e dall'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 stabilendo, in attesa di una revisione organica del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), la seguente disciplina provvisoria:

- Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione doveva essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

- Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del mese di Febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Di demandare al Responsabile del servizio economico-finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
7. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
8. Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
n. //	n. //	n. //	n. //

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Pizzi Claudio

IL Segretario Comunale
Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-2021 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Casale Corte Cerro,

Il Segretario Comunale
Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

**COMUNE DI
CASALE CORTE CERRO**
Provincia di Verbania

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	13.017,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	51.429,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	10,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	165.324,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	110.649,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		24.425,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		23.212,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		753,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		15.109,00 €
	Acc Accantonamento		16.570,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		16.570,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		12.298,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		31,00 €
	COI tv Costi operati incentivanti variabili		2.868,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		201,00 €

AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		18.842,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		45.058,00 €
	fattore sharing b	0,30	fattore sharing ω 0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		5.652,60 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		14.869,14 €
RC Conguagli	RCTv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	RCTf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r 0
	(1+γ)RCTv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		34.733,00 €
	(1+γ)RCTf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		-36.905,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		34.961,00 €
	Oneri fissi		984,00 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		9.409,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TV,2020/r2020} (se r2020>1)		9.409,00 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF}		0,00 €
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €		0,00 €
	Voce libera 2 €		0,00 €
	Voce libera 3 €		0,00 €
	Voce libera 4 €		0,00 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 5 €		0,00 €
	Voce libera 6 €		0,00 €

Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	2.100,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	2,28%
	TVa-1 Costi totali anno precedente	413.257,00 €
Costi fissi effettivi		58.186,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		71.420,00 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COltf + (1+y)RCtf/r - Df + Cd2019f$	129.606,00 €
Costi variabili effettivi		388.861,26 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		-95.774,26 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COltv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r + Cd2019v$	293.087,00 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	422.693,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 308.565,89	% costi fissi utenze domestiche	73,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 73,00\%$	€ 94.612,38
		% costi variabili utenze domestiche	73,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 73,00\%$	€ 213.953,51
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 114.127,11	% costi fissi utenze non domestiche	27,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 27,00\%$	€ 34.993,62
		% costi variabili utenze non domestiche	27,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 27,00\%$	€ 79.133,49

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 308.565,89	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 94.612,38
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 213.953,51

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 114.127,11	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 34.993,62
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 79.133,49

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	N.1 componente	38.880,12	0,84	344,27	0,60	0,385848	56,698955
1 .2	N. 2 componenti	62.168,35	0,98	469,81	1,40	0,450156	132,297563
1 .3	N. 3 componenti	47.520,87	1,08	345,04	1,80	0,496090	170,096867
1 .4	N. 4 componenti	30.417,76	1,16	203,65	2,20	0,532838	207,896171
1 .5	N. 5 componenti	6.464,38	1,24	37,13	2,90	0,569585	274,044953
1 .6	N. 6 o piu' componenti	1.824,34	1,30	10,33	3,40	0,597146	321,294083
1 .1	N.1 componente-Riduz. 10% art.13 regol.comunale	593,00	0,84	4,00	0,60	0,347263	51,029060
1 .2	N. 2 componenti-Riduz. 10% art.13 regol.comunale	1.480,00	0,98	8,00	1,40	0,405140	119,067807
1 .3	N. 3 componenti-Riduz. 10% art.13 regol.comunale	756,00	1,08	4,00	1,80	0,446481	153,087180
1 .4	N. 4 componenti-Riduz. 10% art.13 regol.comunale	426,00	1,16	3,00	2,20	0,479554	187,106554
1 .5	N. 5 componenti-Riduz. 10% art.13 regol.comunale	164,00	1,24	1,00	2,90	0,512626	246,640458
1 .1	N.1 componente-Riduz. 20% art. 12 regol.comunale	4.666,18	0,84	52,72	0,60	0,308678	45,359164
1 .2	N. 2 componenti-Riduz. 20% art. 12 regol.comunale	1.233,00	0,98	13,00	1,40	0,360125	105,838050
1 .3	N. 3 componenti-Riduz. 20% art. 12 regol.comunale	8.790,93	1,08	81,42	1,80	0,396872	136,077494
1 .4	N. 4 componenti-Riduz. 20% art. 12 regol.comunale	502,00	1,16	2,00	2,20	0,426270	166,316937
1 .2	N. 2 componenti-Riduzione 100% parte variabile		0,98	1,00	1,40	0,450156	
1 .3	N. 3 componenti-Riduzione 100% parte variabile	106,00	1,08	1,00	1,80	0,496090	

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei;biblioteche;scuole;ass.luogh.culto	1.482,00	0,51	4,20	0,519191	1,178361
2 .2	Campeggi;distrib.carbur.;impianti sport.	26,00	0,67	5,51	0,682075	1,545898
2 .4	Esposizioni; autosaloni	7.814,00	0,30	2,50	0,305406	0,701405
2 .5	Alberghi con ristorante	2.470,00	1,07	8,79	1,089284	2,466142
2 .8	Uffici; agenzie; studi professionali	1.138,00	1,00	8,21	1,018023	2,303416
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	493,00	0,55	4,50	0,559912	1,262530
2 .10	Negozi abbigl.;calzature;librerie;ferram	4.504,23	0,87	7,11	0,885680	1,994797
2 .11	Edicola;farmacia;tabaccaio; plurilicenza	160,00	1,07	8,80	1,089284	2,468948
2 .12	Attività artigian.;falegn;idraul;fabbro	1.815,00	1,04	8,50	1,058744	2,384779
2 .13	Carrozzeria; autofficina; elettrauto	809,00	0,92	7,55	0,936581	2,118245
2 .14	Attività industr.con capannon.produzione	4.109,00	0,43	3,50	0,437749	0,981968
2 .15	Attiv.artigian. produzione beni specific	2.569,00	1,09	8,92	1,109645	2,502615
2 .16	Ristoranti;trattorie;osterie;pizzer.;pub	805,00	4,84	39,67	4,927232	11,129906
2 .17	Bar; caffè; pasticceria	672,97	3,64	29,82	3,705604	8,366367
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.262,00	1,54	12,59	1,567755	3,532279
2 .21	Discoteche; nignt club	1.047,00	1,04	8,56	1,058744	2,401613
2 .22	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	5.253,00	1,04	8,56	1,058744	2,401613
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	471,00	1,64	13,45	1,669557	3,773562
2 .15	Attiv.artigian. produzione beni specific- D.lgs. 116/2020 affid. rif	211,00	1,09	8,92		
2 .14	Attività industr.con capannon.produzione-Riduz. 20% art. 12 regol.c	878,00	0,43	3,50	0,350199	0,785574

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-N.1 componente	6611	44.471,74		44.471,74	2.223,59	38.763,32	-5.708,42	-12,83%	1.938,17	-285,42
1 .2 Uso domestico-N. 2 componenti	7363	90.785,55		90.785,55	4.539,28	93.513,69	2.728,14	3,00%	4.675,68	136,40
1 .3 Uso domestico-N. 3 componenti	7483	94.928,86		94.928,86	4.746,44	97.836,08	2.907,22	3,06%	4.891,80	145,36
1 .4 Uso domestico-N. 4 componenti	8123	59.673,14		59.673,14	2.983,66	59.858,76	185,62	0,31%	2.992,94	9,28
1 .5 Uso domestico-N. 5 componenti	8676	13.198,00		13.198,00	659,90	14.186,72	988,72	7,49%	709,34	49,44
1 .6 Uso domestico-N. 6 o piu' componenti	10336	5.212,96		5.212,96	260,65	4.407,04	-805,92	-15,45%	220,35	-40,30
2 .1 Uso non domestico-Musei;biblioteche;scuole;ass.luog h.culto	12350	2.415,21		2.415,21	120,76	2.515,79	100,58	4,16%	125,79	5,03
2 .2 Uso non domestico-Campeggi;distrib.carbur.;impianti sport.	2600	54,42		54,42	2,72	57,92	3,50	6,43%	2,90	0,18
2 .4 Uso non domestico-Esposizioni; autosaloni	195350	7.749,51		7.749,51	387,48	7.867,22	117,71	1,51%	393,36	5,88
2 .5 Uso non domestico-Alberghi con ristorante	41167	8.252,65		8.252,65	412,63	8.781,90	529,25	6,41%	439,10	26,47
2 .8 Uso non domestico-Uffici; agenzie; studi professionali	7112	4.168,40		4.168,40	208,42	3.779,82	-388,58	-9,32%	188,99	-19,43
2 .9 Uso non domestico-Banche,istituti di credito e studi professionali	49300	991,19		991,19	49,56	898,47	-92,72	-9,35%	44,92	-4,64
2 .10 Uso non domestico-Negozi abbigl.;calzature;librerie;ferram	27498	8.885,74		8.885,74	444,29	12.974,35	4.088,61	46,01%	648,72	204,43
2 .11 Uso non domestico-Edicola;farmacia;tabaccaio; plurilicenza	4000	627,75		627,75	31,39	569,33	-58,42	-9,30%	28,47	-2,92
2 .12 Uso non domestico-Attività artigian.; falegn.;idraul.;fabbro	10083	6.703,59		6.703,59	335,18	6.249,98	-453,61	-6,76%	312,50	-22,68
2 .13 Uso non domestico-Carrozzeria; autofficina; elettrauto	8989	2.725,57		2.725,57	136,28	2.471,36	-254,21	-9,32%	123,57	-12,71
2 .14 Uso non domestico-Attività industr.con capannon.produzione	26247	6.509,28		6.509,28	325,46	6.830,84	321,56	4,94%	341,54	16,08
2 .15 Uso non domestico-Attiv.artigian. produzione beni specific	8687	9.668,51		9.668,51	483,43	9.279,88	-388,63	-4,01%	463,99	-19,44
2 .16 Uso non domestico-Ristoranti;trattorie;osterie;pizzer.; pub	20125	12.651,38		12.651,38	632,57	12.925,99	274,61	2,17%	646,30	13,73
2 .17 Uso non domestico-Bar; caffè; pasticceria	12746	8.520,00		8.520,00	426,00	8.124,04	-395,96	-4,64%	406,20	-19,80
2 .19 Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	63100	7.101,05		7.101,05	355,05	6.436,24	-664,81	-9,36%	321,81	-33,24
2 .21 Uso non domestico-Discoteche; nignt club	26175	3.507,93		3.507,93	175,40	3.622,99	115,06	3,27%	181,15	5,75
2 .22 Uso non domestico-Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	30900	10.000,93		10.000,93	500,05	18.177,25	8.176,32	81,75%	908,86	408,81
2 .23 Uso non domestico-Mense, birrerie, amburgherie	47100	6.226,29		6.226,29	311,31	2.563,71	-3.662,58	-58,82%	128,19	-183,12
TOTALI		415.029,65		415.029,65	20.751,50	422.692,69	7.663,04	%	21.134,64	383,14